

Repertorio n. 92.028 - Raccolta n. 24.714-----

-----12 luglio 2019-----

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**-----

-----Repubblica Italiana-----

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio in Albenga, nel mio studio in viale Martiri della Libertà civico numero 7/3-4, alle ore diciotto e minuti dieci.-----

Avanti a me Dottor LUCIANO BASSO, Notaio in Albenga, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Savona, è presente il signor:-----

- **LEUCCI CLAUDIO**, nato a Taranto (TA) il giorno 21 gennaio 1956, residente a Albenga (SV), in Vico dell'Annona n. 20/1, codice fiscale LCC CLD 56A21 L049B,-----

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della SJAMO (SAO JOSE' AMICI NEL MONDO - ONLUS), Associazione di promozione sociale con sede in Albenga (SV), Lungocenta Croce Bianca n. 12, codice fiscale 90034870098, costituita con atto a rogito Notaio Angelo Navone, già alla sede di Albenga, in data 2 febbraio 2000, Rep. 76.074/Racc. 13.981, registrato ad Albenga il 14 febbraio 2000 al n.ro 220 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Savona al n.ro 16/UTG a far data dal 19 luglio 2004,-----

munito degli occorrenti poteri in forza dell'Articolo 20 del vigente Statuto.----

Detto Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede del presente atto e nella sua detta qualità, mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea degli Associati di detta Associazione convocata con lettere così come previsto dal vigente Statuto associativo, per trattare il seguente-----

-----**ORDINE DEL GIORNO:**-----

registrazione dello Statuto associativo secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017.-----

Chiede a me Notaio di fungere da Segretario e verbalizzare le delibere che saranno adottate.-----

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:-----

assume la Presidenza il signor LEUCCI CLAUDIO, su designazione unanime degli intervenuti, il quale constata con me Notaio e fa constatare:-----

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini prescritti dallo Statuto;-----

che partecipano alla presente assemblea sugli attuali 36 soci:-----

a) numero 20 associati presenti e/o rappresentati e precisamente i signori: Leucci Claudio in proprio, Lanfranco Stefano in proprio, Parodi Michele in proprio, Ausenda Alberto in proprio, Ferri Anna Maria in proprio, Milano Gemma per delega a Lanfranco Stefano, Berruti Valeria per delega a Leucci Claudio, Vottero Gianni per delega a Leucci Claudio, Carluccio Roberto per delega ad Ausenda Alberto, Pavesio Rosanna per delega a Ferri Anna Maria, Talenti Giovanni per delega a Leucci Claudio, Leucci Piero per delega a Ferri Anna Maria, Da Canal Walter per delega a Ferri Anna Maria, Stroligo Barbara per delega a Ausenda Alberto, Guiglia Andrea per delega a Lanfranco Stefano, Angiona Elisabetta per delega a Lanfranco Stefano, Bisoffi Christian per delega a Parodi Michele, Brioschi Silvia per delega a Parodi Michele, Lotti Gian Luca per delega a Parodi Michele, Bottasso Sabrina per delega a Ausenda Alberto;-----

**REGISTRATO
ad Albenga**

il 16/07/2019

al n. 4317

Serie 1T



b) il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: LEUCCI CLAUDIO - Presidente; LANFRANCO STEFANO - Segretario; PARODI MICHELE - Tesoriere Economico; mentre sono assenti giustificati, debitamente notiziati ed informati, il Vice Presidente signor Leucci Piero ed i Consiglieri signori Vottero Andrea e Da Canal Walter.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita essendo presente un numero sufficiente di associati, così come stabilito all'Articolo 25 del vigente Statuto e pertanto idonea a deliberare sull'O.d.G. su trascritto sul quale i presenti si dichiarano sufficientemente informati.

Il Presidente dà atto preliminarmente che l'argomento all'O.d.G. relativo alla modifica dello Statuto è già stato trattato nell'assemblea dei soci del 22 giugno 2019 ove è stata data lettura del nuovo testo, riformulato ai sensi del Dlgs 117/2017, con alcune considerazioni sulle differenze con il precedente; in quella sede il nuovo Statuto è stato approvato all'unanimità conferendo altresì al Presidente tutte le opportune facoltà.

Rammenta quindi agli associati che la riforma del Terzo Settore (Dlgs 117/17) prevede la riorganizzazione delle associazioni di volontariato (odv) e delle associazioni di promozione sociale (aps) prevedendo altresì che a partire dal 02/08/2019 venga istituito il nuovo Registro Unico del Terzo Settore.

Pertanto, poiché l'Ente in oggetto si configura come Associazione di Promozione Sociale, a seguito di quanto sopra, assumerà la denominazione "SJAMO (Sao José Amici nel Mondo) - APS" e verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del Dlgs 117/17, trasformandosi da onlus in associazione di promozione sociale.

Quindi ritiene opportuno esporre le peculiarità, fra le quali: i riferimenti alla normativa sopra citata, la variazione della forma giuridica e la conseguente variazione della denominazione come meglio sopra specificato, il nuovo oggetto sociale, molto più articolato e così via articolo per articolo.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, con votazione unanime,

DELIBERA

PRIMO

A) - di trasformare, ai sensi del D.lgs. 117/2017, l'Associazione dall'attuale forma onlus in Associazione di promozione sociale che assumerà la denominazione "SJAMO (Sao José Amici nel Mondo) - APS" ed avrà il seguente oggetto sociale:

"ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare la difesa del diritto dei bambini ad avere una famiglia e la sensibilizzazione dei giovani ai temi della cooperazione, educazione all'accoglienza e al co-sviluppo; Queste finalità si raggiungono mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;-----

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;-----

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.-----

Le elencate attività di interesse generale si realizzano in particolare tramite:---

- assunzione di iniziative di cooperazione in materia di adozione internazionale secondo i principi della Convenzione fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 e secondo la legge n.476 del 31 dicembre 1998 di ratifica ed esecuzione della predetta Convenzione e modifica della legge n.184 del 4 maggio 1983, in tema di adozione di minori stranieri;-----

- effettuazione di servizi volontari ed assolutamente non remunerati per patrocinare l'adozione dei bambini in stato di abbandono da parte di famiglie italiane che lo desiderano.-----

L'associazione riconosce il ruolo fondamentale della famiglia nello sviluppo del bambino.-----

Per tale motivo si propone di cooperare con gli Organismi nazionali ed internazionali che favoriscono con opportuni sussidi la crescita psico-fisica e spirituale del bambino nel suo Paese d'origine e nella sua famiglia naturale, eliminando o contribuendo ad eliminare le cause (prevalentemente economiche) che determinano l'abbandono dei bambini. Per questo l'associazione promuove iniziative come ad esempio:-----

- l'affido familiare nazionale ed internazionale di bambini in temporaneo stato di bisogno, attraverso l'individuazione, la formazione e l'accompagnamento di nuclei familiari ritenuti idonei all'accoglienza di questi bambini;-----

- il "sostegno a distanza" di bambini o di famiglie in difficoltà che vengono segnalati all'associazione da enti religiosi o laici che operano in loco, riconosciuti nello Stato straniero;-----

- servizio civile universale;-----

- il "Turismo solidale" che, attraverso una vacanza responsabile, oltre a favorire il contatto tra popoli diversi e permettere un'immersione nella cultura locale, consente al "turista solidale" una partecipazione diretta nei progetti concordati con i Paesi in via di sviluppo (PVS);-----

- e qualsiasi altra iniziativa volta a sostenere detti progetti a tutela dei minori.-----

L'associazione si propone di completare l'opera nei casi in cui lo stato di abbandono dei bambini richieda l'inserimento in una famiglia adottiva, nel rispetto delle tradizioni e della cultura dello Stato d'origine del bambino. -----

2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.-----
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché

collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

ART. 3 - Attività diverse -----

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente."

B) - di adottare il nuovo Statuto associativo, così come sopra descritto.-----

SECONDO-----

- di approvare il nuovo testo dello Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparsente e dagli intervenuti.-----

TERZO-----

Infine l'Assemblea all'unanimità delibera-----

- di conferire al signor LEUCCI CLAUDIO tutti gli opportuni poteri per apportare al presente atto quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità ed Uffici.-----

Null'altro essendovi a deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti ventotto.-----

Del che tutto io Notaio ho fatto constare, mediante il presente Verbale che ho letto, io stesso, al Comparsente, il quale a mia richiesta, lo approva e in conferma con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore diciotto e minuti trenta.-----

Consta il presente Verbale di due fogli, in parte dattiloscritti a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte scritti a mano da me Notaio per pagine otto fin qui.-----

Firmati: Leucci Claudio
 Luciano Basso Notaio

STATUTO

SJAMO (SAO JOSE' AMICI NEL MONDO) - APS

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato SJAMO (Sao José Amici nel Mondo - ONLUS) che prenderà il nome di SJAMO (Sao José Amici nel Mondo) - APS al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Albenga. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo) e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare la difesa del diritto dei bambini ad avere una famiglia e la sensibilizzazione dei giovani ai temi della cooperazione, educazione all'accoglienza e al co-sviluppo; Queste finalità si raggiungono mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Le elencate attività di interesse generale si realizzano in particolare tramite:---

- assunzione di iniziative di cooperazione in materia di adozione internaziona-



le secondo i principi della Convenzione fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 e secondo la legge n.476 del 31 dicembre 1998 di ratifica ed esecuzione della predetta Convenzione e modifica della legge n.184 del 4 maggio 1983, in tema di adozione di minori stranieri;-----

- effettuazione di servizi volontari ed assolutamente non remunerati per patrocinare l'adozione dei bambini in stato di abbandono da parte di famiglie italiane che lo desiderano.-----

L'associazione riconosce il ruolo fondamentale della famiglia nello sviluppo del bambino.-----

Per tale motivo si propone di cooperare con gli Organismi nazionali ed internazionali che favoriscono con opportuni sussidi la crescita psico-fisica e spirituale del bambino nel suo Paese d'origine e nella sua famiglia naturale, eliminando o contribuendo ad eliminare le cause (prevalentemente economiche) che determinano l'abbandono dei bambini. Per questo l'associazione promuove iniziative come ad esempio:-----

- l'affido familiare nazionale ed internazionale di bambini in temporaneo stato di bisogno, attraverso l'individuazione, la formazione e l'accompagnamento di nuclei familiari ritenuti idonei all'accoglienza di questi bambini; -----

- il "sostegno a distanza" di bambini o di famiglie in difficoltà che vengono segnalati all'associazione da enti religiosi o laici che operano in loco, riconosciuti nello Stato straniero;-----

- servizio civile universale;-----

- il "Turismo solidale" che, attraverso una vacanza responsabile, oltre a favorire il contatto tra popoli diversi e permettere un'immersione nella cultura locale, consente al "turista solidale" una partecipazione diretta nei progetti concordati con i Paesi in via di sviluppo (PVS);-----

- e qualsiasi altra iniziativa volta a sostenere detti progetti a tutela dei minori.-

L'associazione si propone di completare l'opera nei casi in cui lo stato di abbandono dei bambini richieda l'inserimento in una famiglia adottiva, nel rispetto delle tradizioni e della cultura dello Stato d'origine del bambino. -----

2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.-----

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

ART. 3 - Attività diverse -----

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.-

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili-----

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.-----

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, so-

lidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che potranno diventare di proprietà dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

In ogni caso il patrimonio dell'associazione sarà strettamente funzionale agli scopi della stessa, dovendosi ritenere prevalente l'attività personale di collaborazione dei soci al raggiungimento di detti scopi.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi privati;

c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di Organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da Attività Diverse;

h) entrate da raccolte fondi.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

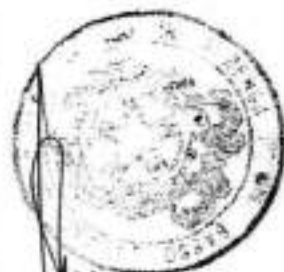
1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La domanda di ammissione diretta al Consiglio direttivo verrà dallo stesso accettata previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- sensibilità ai problemi dell'inserimento dei bambini abbandonati in una famiglia, dell'adozione internazionale, del superamento del pregiudizio razziale e di colore;

- rispetto della cultura e delle tradizioni del Paese d'origine del bambino;
- disponibilità alla collaborazione volontaria e non remunerata per l'assolvimento degli scopi associativi, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo nel rispetto del presente statuto.

3. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare



la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.-----

5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;-----
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);-----
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali l'indegnità e la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.-----

All'atto di ammissione nell'associazione i soci dovranno versare la quota di associazione, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa sarà stabilita annualmente non oltre l'assemblea ordinaria che dovrà esaminare il bilancio preventivo.-----

Il Consiglio Direttivo al momento dell'accettazione di un nuovo socio dovrà indicare a quale delle sedi regionali lo stesso appartenga, tenendo conto della richiesta fatta dal nuovo socio.-----

La morosità verrà dichiarata dall'Organo di Amministrazione, la indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri.-----

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed altresì tenuti al versamento della quota annuale di associazione. I soci recedenti o esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.-----

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati-----

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- ☐ partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;-----
- ☐ godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- ☐ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;-----
- ☐ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;-----
- ☐ recedere dall'appartenenza all'associazione
- ☐ esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.-----

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- ☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ☐ rispettare le delibere degli organi sociali;
- ☐ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;-----
- ☐ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;-----

- ☐ non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria -----

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.-----
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. -----
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.-----
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.-----
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale-----

ART. 8 - Organi sociali-----

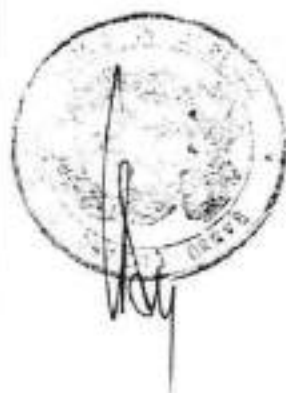
1. Sono organi dell'associazione:
 - ☐ Assemblea degli associati
 - ☐ Organo di amministrazione
 - ☐ Presidente
 - ☐ Organo di garanzia
 - ☐ Collegio dei Probiviri
 - ☐ Organo di controllo - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017 -----
 - ☐ Organo di revisione - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 -----
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.-----

ART. 9 - Assemblea -----

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.-----

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. L'assemblea viene convocata in Albenga presso la sede legale oppure, con semplice delibera dell'assemblea ordinaria, anche in altro luogo del territorio ligure.-----

2. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni



prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.-----

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.-----
4. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se del caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.-----
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. -----
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.-----
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.-----
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.-----
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.-----
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.-----
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione l'assemblea delibera con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.-----
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che ri-

guardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.-----

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- ☐ approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- ☐ delibera sull'esclusione degli associati;
- ☐ ratifica l'ammontare della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo-----
- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; e regolamenti interni-----
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

ART. 10 - Organo di amministrazione-----

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).-----

I componenti del Consiglio sono rieleggibili.-----

2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.-----
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede nell'occasione l'Organo di amministrazione.-----
4. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.-----
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.-----
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.-----
7. L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - ☐ elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente e il segre-

tario;-----

- ☐ amministra l'associazione;
- ☐ predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;-----
- ☐ realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;-----
- ☐ decide in merito allo svolgimento delle attività diverse;
- ☐ stabilisce l'entità della quota sociale;
- ☐ predispone regolamenti interni;
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- ☐ decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;-----
- ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.---

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

Esso può stabilire l'apertura di una o più sedi operative regionali e nominare un solo rappresentante dell'associazione per ciascuna regione in cui siano presenti le sedi.-----

L'associazione può svolgere l'attività di volontariato all'interno di strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.-----

Il Consiglio direttivo può procedere alla nomina di lavoratori dipendenti, di procuratori "ad hoc" o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, determinandone la retribuzione. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

Nessun compenso è dovuto ai componenti dell'Organo di amministrazione.---

ART. 11 - Il Presidente-----

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.-----
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.-----
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.-----
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta

successiva e comunque entro 30 giorni.-----

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

ART. 12 - Organo di controllo -----

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----
2. L'organo di controllo:
- ☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;-----
 - ☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----
 - ☐ al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;-----
 - ☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;-----
 - ☐ attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

ART. 13 - Organo di revisione legale dei conti-----

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.-----

ART. 14 Organo di garanzia-----

Negli altri casi la gestione dell'associazione è controllata da due garanti, eletti ogni triennio dall'assemblea dei soci. I garanti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.-----

ART.15 Collegio dei Probiviri-----

Tutte le eventuali controversie tra i soci e l'associazione o tra i suoi organi,

saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri, nominati all'occorrenza dall'assemblea: essi rimarranno in carica un triennio e giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile. E' salvo in ogni caso il ricorso all'autorità Giudiziaria Ordinaria. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento

ART. 16 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART.17 Sedi operative regionali (in Italia e all'estero)

Ogni sede regionale opera in conformità al presente Statuto, essa può avere una propria autonomia organizzativa, un proprio bilancio ed un rappresentante dell'associazione nominato dal Consiglio Direttivo (non più di uno per regione).

Il rappresentante della sede operativa regionale potrà presentare al Consiglio Direttivo i bilanci consuntivi e preventivi.

ART. 18 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi e comunque precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS (registro unico nazionale Terzo Settore): 30 giugno di ogni anno dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.-----
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.----

ART. 23 - (Disposizioni finali)-----

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Libro Primo, titolo II del Codice Civile e alla disciplina vigente in materia.-----

Firmati: Leucci Claudio
 Luciano Basso Notaio

Copia conforme all'originale firmata nei fogli di cui consta per
uso Scale-----

ALBENGA, II

18 LUG. 2019

